

# **IL LAVORO AUTONOMO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA.**

## **GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

di **Claudio Venturi**

**Sommario:** - 1. Normativa di riferimento. - 2. Condizioni richieste per lo svolgimento di un lavoro autonomo. - 3. Requisiti richiesti per lo svolgimento di un'attività autonoma in Italia. - 4. Competenze delle Camere di Commercio e soggetti coinvolti. - 4.1. Dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi (art. 39, comma 1). - 4.2. Dichiarazione dei parametri economico-finanziari (art. 39, comma 1). - 4.3. Le fasi del procedimento e i documenti richiesti. - 5. I recenti chiarimenti pervenuti dal Ministero delle attività produttive.

### **1. Normativa di riferimento**

- **Art. 39, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**, così come sostituito dall'art. 36, comma 1 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334
- **Circolare del MICA n. 3473/C del 29 novembre 1999** - D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Art. 39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo degli stranieri.
- **Circolare del MICA n. 3484 del 4 aprile 2000** - D.Lgs. n. 268/1998, art. 26 e D.P.R. n. 394/1999, art. 39 - Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari.
- **Circolare del MAP n. 3589/C del 20 luglio 2005** - D.P.R. n. 334/2004. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 394/1999, in materia di immigrazione.

### **2. Condizioni richieste per lo svolgimento di un lavoro autonomo**

L'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 26 del D.P.R. n. 334/2004 fissa i seguenti principi:

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la **dichiarazione che non sussistono motivi ostativi** al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso (comma 1)

2. Tale dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al punto 8, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno (comma 2).

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di Commercio competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'**attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività**. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale (comma 3).

4. La dichiarazione di cui al punto 2 e l'attestazione di cui al punto 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come **soci prestatori d'opera presso società**, anche cooperative, **costituite da almeno tre anni** (comma 4).

5. La dichiarazione di cui al punto 1, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di Commercio di cui al punto 3 devono essere presentate, anche **tramite procuratore**, alla Questura territorialmente competente, per l'apposizione del **nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso** (comma 5).

Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al punto 2, entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore (comma 6).

6. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di cui ai punti 2, 3 e 5, **di data non anteriore a tre mesi**, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente **per il rilascio del visto di ingresso** (comma 7).

7. La questura territorialmente competente provvede al **rilascio del permesso di soggiorno** (comma 8).

8. Lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la **conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo**. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, rilascia la certificazione, sulla base della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 (comma 9).

### **3. Requisiti richiesti per lo svolgimento di un'attività autonoma in Italia**

Da quanto sopra ne deriva che le condizioni necessarie ai cittadini extracomunitari per svolgere attività di lavoro autonomo in Italia sono le seguenti:

- 1) Possesso dei **requisiti** prescritti dalla legge italiana per l'esercizio della specifica attività (per esempio: iscrizione in albi, registri, ruoli, ecc.);
- 2) Possesso di **adeguate risorse** in relazione all'attività che si intende intraprendere.
- 3) I parametri economici finanziari di riferimento vengono dichiarati dalla Camera di Commercio nella cui provincia si svolge l'attività, esclusivamente per le attività iscrivibili nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, previa presentazione di una apposita domanda in bollo.
- 4) Avere un **nulla-osta** rilasciato dall'autorità pubblica competente da cui risulti che non vi sono motivi ostativi allo svolgimento di quella determinata attività.

Questo nulla-osta:

- a) nel caso in cui l'attività sia sottoposta ad autorizzazione, licenza, ecc. l'attestazione deve essere **rilasciata dalla competente amministrazione** (per esempio: per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche la competenza è del Comune in quanto è l'ente che rilascia la necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività);
- b) nel caso in cui si intenda, invece, svolgere un'attività libera (cioè non soggetta a titolo autorizzatorio da parte di altri enti), l'attestazione viene rilasciata dalla Camera di Commercio, previa presentazione di una apposita domanda in bollo.

Qualora il cittadino extracomunitario non sia in Italia, le predette domande dovranno essere presentate da un **procuratore**, che firmerà i modelli contenenti le istanze allegando un suo documento di identità in corso di validità.

La procura/delega deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatica italiana all'estero.

#### **4. Competenze delle Camera di Commercio e soggetti coinvolti**

L'articolo 39 del D.P.R. n. 394/1999 ha posto, dunque, a carico della Camera di Commercio, una serie di adempimenti in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere una attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia, sia che l'attività svolta sia soggetta a preventivo possesso di un titolo autorizzatorio, sia che per la stessa non venga richiesto alcun titolo abilitativo.

Si tratta di tutti quei soggetti originari di Paesi non appartenenti all'UE che:

- a) vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia**  
*ovvero*
- b) che sono già residenti in Italia, ma desiderano convertire il permesso di soggiorno già ottenuto.**

Bisogna precisare subito che la Camera di Commercio non ha alcuna competenza in tema di cittadini extracomunitari che siano interessati allo svolgimento di un lavoro subordinato.

La competenza della Camera di Commercio si limita al rilascio di una dichiarazione dei parametri finanziari nonché eventualmente della dichiarazione attinenti alla sussistenza dei requisiti allo svolgimento di una certa attività

La competenza della Camera di Commercio cui presentare le relative istanze viene determinata sulla base della Provincia dove si intende svolgere l'attività lavorativa.

#### **4.1. Dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi (art. 39, comma 1)**

Nel caso il cittadino extracomunitario intenda svolgere un'attività autonoma, non soggetta ad alcun titolo autorizzatorio da parte di altri Enti, la Camera di Commercio deve rilasciare una dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al relativo esercizio.

La stessa dichiarazione viene rilasciata anche nel caso si tratti di attività il cui esercizio è soggetto alla preventiva iscrizione in Albi, Ruoli, Registri od Elenchi tenuti dalla Camera stessa.

Naturalmente, anche per ottenere il rilascio di questa dichiarazione, deve trattarsi di attività imprenditoriale.

Nel caso si tratti di attività il cui esercizio è soggetto al possesso di requisiti da verificarsi da parte della Camera di Commercio (es. commercio all'ingrosso, autoriparazione, impiantista, ecc.) la Camera di Commercio rilascerà tale dichiarazione solo a seguito dell'esito positivo del relativo accertamento.

Si precisa che tale dichiarazione ha la **validità di tre mesi dalla data di rilascio**.

#### **4.2. Dichiarazione dei parametri economico-finanziari (art. 39, comma 3)**

La Camera di Commercio competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, deve emettere l'**attestazione dei parametri economico finanziari** sulla cui base si dichiara che per una determinata attività autonoma ed imprenditoriale occorre avere una certa disponibilità finanziaria.

Tali parametri, secondo quanto stabilito al comma 3, dell'art. 39 in commento, si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale (**per l'anno 2008**: 5142,67 annuo e cioè euro 395,59 mensili; **per l'anno 2009**: euro 5.317,65 e cioè euro 409,05 mensili).

Questa attestazione viene rilasciata solo per le attività iscrivibili al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

La Giunta della Camera di Commercio, con propria deliberazione, deve definire in via generale l'importo dei parametri per alcune delle principali categorie di attività.

Compito dell'ufficio della Camera di Commercio sarà quello di rilasciare l'attestazione contenente in concreto l'importo utile per l'esercizio di quella certa attività dichiarata, ma non quello di verificare l'effettivo possesso delle risorse economiche.

La domanda dovrà essere redatta, in bollo, su un apposito modello predisposto dall'ufficio addetto.

Questa attestazione **non deve essere rilasciata**:

- a) a chi è in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che comunque consenta l'esercizio di una attività lavorativa;
- b) a chi intende svolgere un'attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- c) a coloro che intendono assumere la qualifica di socio prestatore d'opera di società costituite da meno di tre anni;
- d) a coloro che vogliono ricoprire la qualifica di semplice socio o di amministratore di società.

In questi due ultimi casi, come ha precisato il Ministero degli Affari esteri con lettera del 13 dicembre 2002 indirizzata al Ministero delle attività produttive, ai fini del rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo dovrà essere esibita anche la copia dell'ultimo bilancio dell'impresa.

### **4.3. Le fasi del procedimento e i documenti richiesti**

La domanda per la dichiarazione dei parametri economico-finanziari ed eventualmente quella relativa all'insussistenza dei motivi ostativi, va presentata all'ufficio preposto presso la Camera di Commercio competente per il luogo in cui si intende svolgere una determinata attività.

La domanda, redatta in bollo, è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria fissato nell'importo attuale di 5.00 euro.

Anche le relative dichiarazioni o attestazioni rilasciate dalla Camera di Commercio sono soggette all'imposta di bollo, nella misura attuale di 14.62 euro.

Nel caso di cittadino extracomunitario già residente in Italia, alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Nel caso di cittadino extracomunitario non ancora in Italia, le domande dovranno essere presentate da un procuratore, il quale firmerà i modelli allegando:

- a) originale o copia autenticata della procura, tradotta in lingua italiana e riportante la legalizzazione da parte dell'Autorità Diplomatica italiana all'estero;
- b) copia del proprio documento di identità in corso di validità

#### **4.3.1. Cittadino extracomunitario non residente in Italia che intende iniziare una attività di lavoro autonomo**

Il cittadino extracomunitario **non residente in Italia** ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di ingresso, e successivamente per il rilascio del visto di ingresso, deve presentare alla Questura, anche tramite procuratore, la seguente documentazione:

- 1) per le attività soggette ad autorizzazione o licenza **l'attestazione dell'inesistenza di motivi che impediscono lo svolgimento di una certa attività** (nulla-osta, di cui all'art. 39, comma 1).

Il nulla osta viene rilasciato dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o della licenza.

La **Camera di Commercio** è competente al rilascio del nulla osta in caso di attività soggette ad iscrizione in Albi, Ruoli, Registri od Elenchi camerali (es. agente di commercio, mediatori, ecc.) o a denuncia di inizio attività, (es. autoriparatore, impiantista, attività di pulizia, commercio all'ingrosso, ecc.).

In caso di attività libera la Camera di Commercio dovrà comunque specificare che l'attività non è soggetta ad autorizzazione, licenza, denuncia di inizio attività, ecc.

- 2) **L'attestazione dei parametri economici finanziari** riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. L'attestazione viene rilasciata dalla **Camera di Commercio** esclusivamente per le attività che sono iscrivibili al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane (art. 39, comma 3).

Nel caso di attività soggette ad iscrizione agli ordini professionali (es. avvocato, commercialista, ingegnere,...) le attestazioni vengono rilasciate dagli stessi ordini.

L'attestazione dei parametri **non è richiesta** nel caso di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative già in attività, ma al suo posto si deve allegare:

- a) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro dal legale rappresentante della società, nella quale si indica che in virtù del contratto stipulato con la società stessa non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della società che assicuri, per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi per le società di persone, o copia dell'ultimo bilancio depositato al Registro Imprese per le società di capitali, dal quale risulti l'entità dei proventi derivanti dall'attività della società.

L'ufficio addetto provvederà ad acquisire d'ufficio la visura attestante l'iscrizione nel Registro delle imprese.

- 3) La documentazione attestante una **sistemazione abitativa adeguata** (es. contratto di acquisto o di locazione, dichiarazione di messa a disposizione di un alloggio rilasciata da persona già residente, ...) e di un **reddito annuo** superiore al limite minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

#### ***4.3.2. Cittadino extracomunitario già residente in Italia che intende iniziare una attività di lavoro autonomo***

Il cittadino extracomunitario **già residente in Italia** che intende iniziare una attività di lavoro autonomo deve essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo o di altro equivalente (permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari).

Chi è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per finalità diverse da quelle sopra elencate può chiedere, alla Questura del luogo in cui si intende iniziare l'attività, la **conversione del permesso di soggiorno**.

Alla richiesta di conversione deve essere allegata:

- **l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro** che la richiesta rientra nelle quote di ingresso per lavoro autonomo.
- **l'attestazione dei parametri economici finanziari** rilasciata dalla Camera di Commercio del luogo dove si intende iniziare l'attività o dal competente Ordine professionale (vedi quanto scritto nel paragrafo relativo ai cittadini extracomunitari non residenti)
- per le attività soggette ad autorizzazione o licenza **l'attestazione dell'inesistenza di motivi che impediscono lo svolgimento di una certa**

**attività** (vedi quanto scritto nel paragrafo relativo ai cittadini extracomunitari non residenti)

Dunque, anche nel caso di conversione del permesso di soggiorno, la Camera di Commercio ha l'onere di emettere la dichiarazione dei parametri economico-finanziari (art. 39, comma 3) e, ove di sua competenza, la dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio dell'attività (art. 39, comma 1).

Lo straniero può svolgere attività di lavoro autonomo anche qualora sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi, quali: lavoro subordinato non stagionale; motivi familiari, ricongiungimento familiare. In questi casi, l'attività può essere svolta senza la necessità di convertire il permesso di soggiorno, naturalmente nel rispetto del periodo di validità del permesso stesso.

Le Pubbliche Amministrazioni che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo all'esercizio di una determinata attività di lavoro autonomo sono tenute a comunicare alla Questura competente per territorio e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari presso l'INPS i casi in cui il permesso di soggiorno viene utilizzato per un motivo diverso da quello indicato nel relativo documento.

Il permesso di **soggiorno per motivi di studio**, può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro, previa verifica della disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo.

In questo caso è necessario acquisire, prima della conversione, la dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (artt. 6, comma 1, e 26, D.P.R. n. 286/1998).

Nel caso di stranieri ammessi a frequentare **corsi di formazione professionale** o a svolgere **tirocini formativi** in Italia, vale lo stesso discorso, con l'avvertenza che la conversione è possibile solo dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio svolto.

## **5. I chiarimenti pervenuti dal Ministero delle attività produttive**

Il Ministero delle attività produttive, con **Circolare n. 3589/C del 20 luglio 2005**, ha fornito alcuni chiarimenti in merito a situazioni particolari, al fine di rendere il più possibile univoca su tutto il territorio nazionale l'applicazione della disciplina normativa in discorso.

E' stato chiarito che nel caso in cui un cittadino extracomunitario, entrato in Italia con un visto per lavoro dipendente, intenda successivamente intraprendere un'attività di lavoro autonomo non deve essere richiesta alcuna attestazione.

Il rilascio dell'attestazione è, infatti, previsto solo ai fini del visto che è necessario per l'ingresso dello straniero in Italia e non per chi già si trova in Italia, a meno che lo straniero che è già presente in Italia intenda convertire il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o di formazione professionale, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 39, comma 9).

In merito al disposto di cui all'art. 39, comma 3, laddove si parla di parametri che *“si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una*

*somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale*", il Ministero ha tenuto a precisare che si è ritenuto quantificare le risorse richieste allo straniero in base al parametro oggettivo dell'assegno sociale (disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335), in quanto tale criterio viene normalmente utilizzato anche per altri istituti, quali, per esempio, il ricongiungimento familiare.

La misura dell'assegno sociale costituisce un plafond minimo al di sotto del quale non è possibile andare.

L'importo dell'assegno sociale viene rivalutato annualmente in sede di legge finanziaria <sup>1</sup>.

Non sono ammesse forme diverse di disponibilità reale del denaro, quali: fidejussioni, polizze, ecc. o risorse economiche in loco.

In merito alla disposizione di cui all'art. 39, comma 4, introdotta dal D.P.R. n. 334/2004, laddove si stabilisce che *"La dichiarazione cui al punto 2 e l'attestazione di cui al punto 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni"*, sono nati dubbi interpretativi in merito all'individuazione dei parametri finanziari per i soci prestatori d'opera, i quali svolgono la propria attività in un contesto economico che fa capo ad una società.

Il Ministero suggerisce di diversificare la determinazione dei parametri a seconda che si tratti di *"lavoratori autonomi di imprese individuali"* dai *"lavoratori autonomi prestatori d'opera presso società"*. In questa seconda ipotesi va presa in considerazione l'entità del patrimonio societario pro quota. Pertanto, per ognuno è richiesta una disponibilità economica pari alla percentuale di quota posseduta all'interno della società, pur restando ferma la base minima corrispondente alla capitalizzazione su base annua dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

Il Ministero fa poi rilevare che, il fatto che l'attestazione può essere rilasciata a soci prestatori d'opera in cooperative, solo se queste siano state costituite da almeno tre anni, risponde all'esigenza di impedire che siano costituite società cooperative finalizzate solo a consentire l'ingresso di stranieri in Italia, per poi scomparire in breve tempo dal mercato.

---

<sup>1</sup> Per l'anno 2005, l'importo mensile dell'assegno è di 374,97 euro. Ne deriva che, per lo stesso anno, l'importo annuo dell'assegno sociale è di 4.874,61 euro (cioè 374,97 x 13).

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda al seguente indirizzo Internet:  
[http://www.inps.it/Doc/TuttoINPS/pensioni/assegno\\_sociale.htm](http://www.inps.it/Doc/TuttoINPS/pensioni/assegno_sociale.htm)